

Regolamento di gestione della contribuzione, delle anomalie contributive e degli omessi o ritardati versamenti contributivi

(DOCUMENTO APPROVATO IL 9 LUGLIO 2025)

Contribuzione

Secondo quanto previsto dall'Art. 8 comma 9 dello Statuto del Fondo Pensione e così come deliberato dal Consiglio di Amministrazione dello stesso nella seduta del 9 luglio 2025, in caso di mancato o ritardato versamento degli importi dovuti a titolo di contribuzione, le aziende sono tenute a procedere alla regolarizzazione della loro situazione debitoria mediante il versamento:

- dell'importo corrispondente alle liste di contribuzione;
- degli interessi moratori;
- dell'ammontare dell'eventuale rivalutazione della quota che l'iscritto non ha potuto conseguire a seguito del mancato investimento della contribuzione.

Per la riscossione delle somme predette, è necessario attivare una specifica procedura di intervento, le cui caratteristiche vengono qui di seguito riportate.

I versamenti contributivi vengono effettuati dalle aziende il 16 del mese successivo alla fine del periodo di competenza della contribuzione. Nel caso in cui il giorno 16 sia non lavorativo, il bonifico dovrà avere valuta e disponibilità il primo giorno lavorativo successivo. Per versamento della contribuzione si deve intendere il versamento dei contributi accompagnato dall'invio della relativa distinta di contribuzione nonché gli adempimenti amministrativi per permettere al Fondo di elaborare la contribuzione (ad es: invio moduli di adesione, invio tracciato silenti, comunicazioni completamento adesione, ecc.).

La quota TFR invece, dovrà, come da indicazione statutaria, essere versata e di conseguenza comunicata nella lista di contribuzione, a fine anno, in corrispondenza del conferimento delle contribuzioni del mese di dicembre (con versamento entro il 16 gennaio) ovvero al momento della liquidazione del giornalista aderente al Fondo oppure mensilmente insieme ai versamenti contributivi.

Il service amministrativo procede all'abbinamento automatico fra le distinte di contribuzione, ricevute esclusivamente via web e il flusso dei bonifici ricevuti dal Depositario. I movimenti abbinati determinano l'accredito sulla posizione individuale dell'iscritto tramite assegnazione del numero di quote risultante dalla divisione fra l'importo del versamento, al netto delle spese, e il valore assunto dalla quota del comparto di iscrizione alla fine del mese in cui il versamento è stato riconciliato.

I movimenti e distinte non abbinati entro i termini suddetti innescano l'avvio della procedura di sollecito, al fine di richiedere all'azienda l'adempimento degli obblighi contributivi e/o amministrativi nel minor tempo possibile e permettere la riconciliazione della contribuzione.

L'azienda deve tempestivamente avvisare il Fondo nel caso di importi indebitamente conferiti o di rettifiche alle distinte di versamento. Per le comunicazioni pervenute al fondo entro il 20 del mese di versamento i relativi importi, a seguito di verifica e validazione, saranno restituiti con valuta nello stesso mese. Per comunicazioni pervenute successivamente a tale data gli importi saranno restituiti entro 90 giorni dalla verifica e validazione della comunicazione.

In caso di comunicazione di errore pervenuta dopo il 20 del mese di versamento, l'azienda è tenuta a comunicare all'aderente l'eventuale storno se questo è superiore ai 30€ complessivi e a ottenere da questo l'autorizzazione a procedere da fornire al Fondo.

Le comunicazioni devono pervenire alla mail aziende@fondogiornalisti.it

Procedura sollecito

Definizioni

SITUAZIONE SOSPESA	Inadempimento generico da parte di un'azienda iscritta al Fondo costituito da uno o più classi di eventi sospesi. All'interno di ciascuna classe ci potranno essere uno o più elementi sospesi.
CLASSI DI EVENTO SOSPESO	Tipologia di avvenimento costituente la situazione sospesa: <ul style="list-style-type: none">• mancanza moduli di adesione/invio del tracciato degli iscritti silenti a fronte di una distinta di contribuzione ricevuta;• mancanza di incasso a fronte di una distinta di contribuzione ricevuta;• mancanza della distinta di contribuzione a fronte di un bonifico riconducibile all'azienda e registrato sul conto corrente di raccolta;• mancata coincidenza tra importo della distinta di contribuzione e importo del bonifico registrato (c.d. squadratura);• mancata copertura di un periodo contributivo aziendale (omissione completa o mancata dichiarazione di una contribuzione);• mancata copertura di un periodo contributivo iscritto (omissione contributiva di qualsiasi natura che determina, per il singolo iscritto, il mancato investimento della contribuzione per un periodo di attività presso l'azienda).
CONTATTO	Attività volta a interagire con una azienda associata al Fondo pensione finalizzata alla risoluzione di una situazione sospesa.
MODALITÀ DI CONTATTO	<ul style="list-style-type: none">• Posta elettronica• PEC• Comunicazione a mezzo posta• Posta raccomandata

I - Gestione solleciti (situazioni sospese inerenti anomalie contributive)

Si prevede in primo luogo un sollecito nel mese successivo al mese di versamento, un secondo sollecito viene inviato a 20 giorni, dalla competenza del mese di versamento, un terzo sollecito a 45 giorni dalla competenza del mese di versamento contestualmente ad una comunicazione verso i dipendenti dell'azienda per la quale si è verificata l'omissione contributiva. Nella comunicazione predetta si inviterà l'azienda a versare contestualmente alla prima scadenza utile i contributi omessi.

Interessi derivanti diritti di segreteria e quantificazione della mancata rivalutazione per gli aderenti (ristoro posizione) saranno comunicati all'azienda in occasione dell'avvenuta regolarizzazione e saranno calcolati sulla base del differenziale relativo al valore quota di riferimento e quello relativo al mese di regolarizzazione sulla base del NAV di riferimento del comparto di adesione dell'iscritto a quel momento, di cui al punto successivo e comunque previa riconciliazione delle contribuzioni omesse.

Il Service amministrativo trasmette con frequenza stabilita i solleciti a mezzo posta elettronica, utilizzando a tal fine comunicazioni di contenuto standardizzato elaborate dal Fondo. Nella tabella seguente è riportato uno schema riepilogativo della tipologia di solleciti mensili:

TIPO SOLLECITO	CADENZA SOLLECITO	CONTATTO	MITTENTE	DESTINATARIO
Manca distinta e/o bonifico	3 solleciti il primo a t+5 rispetto alla data del NAV di competenza, il secondo a t+20 rispetto alla data del NAV di competenza, il terzo a t+45 rispetto alla data del NAV di competenza	PEC o E-mail	Service amministrativo	Azienda
Manca adesione / tracciato silenti				
Squadratura distinta - bonifico				
Tipo operazione errato				

II - Informativa agli iscritti con cadenza prestabilita

Gli strumenti che il FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE DEI GIORNALISTI ITALIANI utilizza per effettuare verifiche sui flussi contributivi si basano sulle informazioni in suo possesso. Il Fondo non è pertanto nella condizione di individuare tutte le situazioni che potrebbero alterare la regolarità della contribuzione alla singola posizione individuale.

È quindi importante che sia l'iscritto stesso a verificare periodicamente che i contributi che risultano trattenuti in

busta paga e/o versati siano stati effettivamente accreditati sulla propria posizione individuale, segnalando all'azienda e al Fondo gli eventuali errori o omissioni riscontrate.

È possibile per gli aderenti il monitoraggio della regolarità dei versamenti effettuati all'interno dell'area riservata agli iscritti che oltre a consentire di verificare la presenza di eventuali anomalie riferibili alla contribuzione dovuta al Fondo e dichiarati dall'azienda e non effettivamente versati.

III - Informativa agli iscritti con cadenza non prestabilita

In caso di anomalie segnalate dagli iscritti o risultanti da analisi operate dal fondo che determinino particolari situazioni, come tra le altre l'omissione contributiva totale da parte di un'azienda tenuta al versamento.

Il Fondo procede con una segnalazione ad hoc sulla singola casistica.

TIPO SOLLECITO	CADENZA SOLLECITO	CONTATTO	MITTENTE	DESTINATARIO
Buco contributivo intera azienda o singolo iscritto	Su segnalazione pervenute dagli iscritti	PEC / Raccomandata	Fondo Pensione	Azienda, iscritti

Procedura regolarizzazione morosità

L'articolo 8 co. 9 dello Statuto del Fondo stabilisce che:
"In caso di mancato o ritardato versamento, il datore di lavoro è tenuto a reintegrare la posizione individuale dell'aderente secondo modalità operative definite con apposita regolamentazione del Fondo. Inoltre, il datore di lavoro è tenuto a risarcire il Fondo di eventuali spese dovute al mancato adempimento contributivo. È facoltà del Consiglio di amministrazione fissare interessi moratori da corrispondere per eventuali ritardi nei versamenti degli apporti dovuti al Fondo. Nel determinare la misura degli interessi, da

contabilizzarsi quali redditi del Fondo, il Consiglio di amministrazione deve tener conto degli andamenti reddituali del patrimonio nel tempo, da incrementare nella misura ritenuta più efficace a fini sanzionatori."

In sostanza, il ritardo nell'investimento della contribuzione dovuto ad uno degli elementi imprescindibili del processo di riconciliazione delle contribuzioni innesca l'avvio della procedura di regolarizzazione.

I- Censimento aziende morose ed identificazione delle liste sanzionabili

La procedura è attivata ogni qualvolta vi sia una regolarizzazione di una precedente omissione contributiva. Le distinte di contribuzione interessate da tale attività sono quelle riconciliate in ritardo rispetto alla data di investimento teorica calcolata sulla competenza.

Il Consiglio di Amministrazione, assume una delibera con cui fissa i parametri da utilizzare (e.g. soglia di rilevanza degli importi. ecc.

La procedura riguarda anche gli iscritti usciti.

II- Calcolo del diritti di segreteria

I diritti di segreteria sono calcolati sulla base di un importo forfettario equivalente al tempo di gestione amministrativa della pratica quantificato in 30,00 € per ogni distinta di versamento

oggetto del mancato o ritardato pagamento. Il Consiglio può modificare tale importo ed adeguarlo nel tempo alle nuove esigenze con apposita deliberazione.

III- Calcolo della mancata rivalutazione

Tale importo è dovuto nei confronti dell'aderente a titolo di ristoro del danno economico patito a seguito del mancato L'importo corrispondente alla mancata rivalutazione sarà determinato secondo il seguente algoritmo:

$$Q = [(C/I)-(C/O)]*O$$

dove C corrisponde all'importo dei contributi oggetto di ritardo da parte dell'azienda, I corrisponde al primo valore quota successivo alla data di scadenza prevista per la contribuzione (valore quota teorico), O corrisponde al valore quota utilizzato per investire i contributi oggetto di ritardo da parte dell'azienda (C). I ed O equivale al valore quota del comparto di riferimento al quale l'aderente è iscritto al momento del versamento. Nel caso in cui la differenza (Q) sia minore di zero, l'azienda

non sarà chiamata ad effettuare alcun versamento a titolo di ristoro. Se la differenza (Q) è invece maggiore di zero, la mancata rivalutazione viene riconosciuta all'iscritto ed investita nella sua posizione individuale.

IV- Comunicazione al fondo del report recupero contributi

Il service amministrativo trasmette trimestralmente al Fondo un report, dettagliato per codice azienda, con evidenziato il dettaglio dei ristori da riconoscere sulle posizioni degli iscritti a titolo di mancata rivalutazione e degli interessi di mora.

Per ciascuna azienda sarà riportato:

- importo e competenza della distinta di contribuzione oggetto di sanzione;

- la data di accredito del bonifico bancario e la data di investimento;
- l'importo del ristoro e degli interessi di mora.

Tale report sarà presentato con cadenza trimestrale al CDA dalla Direzione Generale supportata dalla Responsabile del Ciclo Attivo.

V- Comunicazione alle aziende morose

Il Fondo trasmette alle imprese delle comunicazioni, ove possibile a mezzo PEC, con l'importo da versare per la regolarizzazione della propria situazione debitoria. In allegato alla suddetta lettera viene trasmessa una scheda

contenente le evidenze del Fondo ed i dettagli dei conteggi effettuati.

La previsione espressa di interessi moratori presente nello Statuto del Fondo rende non necessaria la formale costituzione in mora ex art. 1219 c.c..

VI- Riconciliazione ed investimento delle liste omesse e retrocessione della mancata rivalutazione

L'azienda costituita in mora deve provvedere a regolarizzare la sua posizione effettuando un unico versamento sul c/c di raccolta. Gli importi corrisposti dall'azienda a titolo di interessi moratori non sono attribuiti agli iscritti ma utilizzati per la gestione amministrativa del Fondo. Gli importi corrisposti dall'azienda a titolo di mancata rivalutazione

sono attribuiti all'iscritto e imputati come "rendimenti". Tale imputazione consente, nella fase dell'erogazione, ai sensi dell'art. 52, comma 1, lett. d) ter e dell'art 20, comma 1, del D.P.R. n. 917/86, di non assoggettare all'IRPEF tali importi.